

FAQ AFFIDO MINORI UCRAINI NON ACCOMPAGNATI

E' POSSIBILE ADOTTARE UN MINORE UCRAINO?

No, l'adozione dei minori sia italiani che stranieri, è regolamentata da leggi nazionali ed internazionali che prevedono iter di valutazione lunghi e complessi necessari a garantire l'interesse superiore del minore; tali iter non possono essere superati o derogati in nessun caso neanche in caso di emergenza.

La candidatura delle famiglie che intendono adottare un minore sono indirizzate alle autorità giudiziarie (Tribunale per i Minorenni) a cui devono presentare domanda corredata dalla documentazione necessaria.

COS'E' L'AFFIDO TEMPORANEO DI UN MINORE?

L'affido familiare, diversamente dall'adozione, è regolamentato con legge nazionale a **Legge n. 184** del 1983 (intitolata Diritto del minore a una famiglia) e prevede l'inserimento del minore in una famiglia che lo accoglie per un tempo determinato. L'iter per diventare famiglia affidataria è accompagnato dai servizi territoriali che, successivamente alla candidatura spontanea della famiglia, effettua una serie di colloqui psico- sociali di conoscenza con gli operatori dei servizi affidi con lo scopo di orientare le famiglie all'esperienza dell'affido.

La famiglia affidataria, divenuta tale dopo l'accoglienza del minore, viene seguita dai servizi per tutta la durata dell'affido.

QUALI FORME DI AFFIDO ESISTONO?

Le forme d'affido possono essere diverse, a tempo pieno, quando il minore si trasferisce stabilmente in famiglia, a tempo parziale, quando il minore trascorre parte della giornata con la famiglia che lo ospita.

Rispetto all'accoglienza attuale di minori ucraini, il servizio sta selezionando famiglie ad accogliere a tempo pieno cui affidare minori stranieri che non hanno genitori o parenti entro il 4° grado sul territorio, questi minori sono detti MSNA – Minori Stranieri Non Accompagnati e necessitano di accoglienza e di tutela.

Altrettanto saranno utili le candidature di famiglie che si offrono per accogliere e supportare minori ucraini che hanno raggiunto un proprio parente in Italia a cui vengono affidati e che sarà loro tutore (ricongiungimento). Per varie ragioni però il nucleo familiare ricongiunto potrebbe avere la necessità di essere supportato pertanto, tra i sostegni è possibile offrire l'appoggio di una famiglia disponibile in parti del giorno e della settimana.

CI SONO DEI REQUISITI PER PRENDERE IN AFFIDO UN MINORE?

A differenza dell'adozione, non ci sono dei requisiti specifici per diventare una famiglia affidataria. Si può essere single o coppia convivente o sposata con o senza figli.

IL BAMBINO UCRAINO CHE ACCOGLIEREMO ANDRA' A SCUOLA?

Certamente sì. I minori una volta accolti dovranno essere iscritti a scuola dagli affidatari. I servizi territoriali accompagneranno la famiglia all'individuazione della scuola e ai passaggi burocratici per l'iscrizione.

IL BAMBINO UCRAINO CHE VOGLIAMO ACCOGLIERE SARA' VACCINATO E IN SALUTE?

Tutti i bambini provenienti dalle frontiere, una volta registrato il loro ingresso alle autorità competenti, vengono inviati ad un presidio ospedaliero territoriale per lo screening sanitario.

Allo stesso modo verrà indicato anche l'iter vaccinale che dovrà essere effettuato presso il centro vaccinale di competenza sul territorio.

Se il minore è in famiglia, gli affidatari saranno informati delle necessità sanitarie e muniti di tessera sanitaria provvisoria.

Poiché il MSNA ha un tutore, spetterà a quest'ultimo autorizzare la somministrazione dei vaccini e tutte le necessità sulla salute.

IL BAMBINO UCRAINO CHE VOGLIAMO ACCOGLIERE AVRA' DEI DOCUMENTI?

Non tutti i minori che arrivano in Italia hanno dei documenti di riconoscimento. Lo Stato italiano, in collaborazione con le ambasciate ucraine in Italia a cui è affidato il compito di svolgere gli accertamenti necessari, rilasciano un permesso di soggiorno per "protezione temporanea" con validità di un anno.

PER QUANTO TEMPO OFFRIREMO LA NOSTRA OSPITALITA'?

Questa è l'informazione più difficile da dare. Stando a quanto è di nostra conoscenza, l'accoglienza ha un tempo variabile, da pochi mesi ad un tempo considerevolmente più lungo. In termini prudenziali si chiede di considerare accoglienze a tempo pieno medio- lunghe di circa un anno o più.